

REGOLAMENTO

SULLA

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- **Approvato con deliberazione C.C. n. 102/2012;**
- **modificato con deliberazione C.C. n. 65/2018;**
- **modificato con deliberazione C.C. n. 77/2020;**
- **modificato con deliberazione C.C. n. 69/2022;**

Titolo I - Ambito del Regolamento

Art. 1 - Riferimento allo Statuto

Il presente Regolamento disciplina gli Istituti della "Partecipazione Popolare" in attuazione di quanto previsto dallo Statuto del Comune di Omegna al Titolo III, capi I e IV.

Titolo II - Comitati di Gestione dei Servizi

Art. 2 - Finalità

Per favorire la formazione di organismi a base associativa e di volontariato che possano concorrere alla gestione dei servizi comunali indicati all'art. 44 dello Statuto viene prevista la possibilità di costituzione di appositi "Comitati di Gestione" secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 3 - Istituzione e nomina

Il Comitato di Gestione di ogni singolo servizio viene istituito e nominato con delibera del Consiglio Comunale su iniziativa dell'Assessore competente o su richiesta di almeno un terzo degli utenti di ciascun servizio (se a domanda individuale), oppure di una delle associazioni interessate al servizio stesso.

Art. 4 - Durata e composizione

Il Comitato di Gestione di ogni singolo servizio rimane in carica per tre anni ed è formato nel modo seguente:

- cinque rappresentanti degli utenti individuali, eletti in una pubblica Assemblea degli utenti convocata dall'Assessore competente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli utenti stessi e/o un rappresentante per ogni associazione fruitrice del servizio stesso con un massimo di cinque membri (eventualmente scelti dal Consiglio Comunale qualora le designazioni fossero superiori a cinque);
- tre rappresentanti dei lavoratori addetti al servizio stesso eletti dall'Assemblea del personale interessato;
- due rappresentanti della Commissione Consiliare competente.

Art. 5 - Il Presidente

Il Comitato di Gestione nomina un Presidente scegliendolo tra i rappresentanti degli utenti (individuali o rappresentanti di associazioni), che ha il compito di convocarne e presiederne le riunioni.

Il Presidente ha il compito di curare e controfirmare la redazione del verbale di ogni seduta, avvalendosi di un Segretario di sua nomina.

Art. 6 - Riunioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno due volte all'anno, in autunno e in primavera. Si riunisce altresì ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta dell'Assessore competente o di almeno tre membri del Comitato stesso.

Delle riunioni viene data comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Collaborazione con gli uffici comunali

Il Comitato di Gestione ed in particolare il suo Presidente si avvale, per le convocazioni o per altre incombenze burocratiche, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

Art. 8 - Compiti

Il Comitato di Gestione ha il compito di contribuire alla gestione del servizio con proposte, iniziative di volontariato e richieste da indirizzare all'Amministrazione Comunale.

Esprime il proprio parere a proposito di tariffe, orari e organizzazione del servizio.

Il Comitato di Gestione svolge anche il compito di controllare il buon funzionamento del servizio stesso, segnalare eventuali carenze o disfunzioni, avvalendosi - se del caso - dell'Ufficio del Difensore Civico.

Almeno una volta all'anno, il Comitato di Gestione riferisce circa la sua attività con una apposita Relazione che viene inviata al Consiglio Comunale.

Titolo III - Consultazioni

Art. 9 - Ambito e soggetti

L'Amministrazione Comunale, per particolari esigenze legate a problemi politico-amministrativi o a tematiche di rilevanza sociale, economica e politica, si consulta con le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con le organizzazioni della cooperazione e con le altre formazioni economiche e sociali, nonché con i cittadini, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 10 - Iniziativa

L'iniziativa della consultazione è assunta:

- direttamente dal Sindaco;
- dal Sindaco su richiesta della Giunta o del Consiglio Comunale;
- da una o più organizzazioni fra quelle di cui all'art. 9, che possono richiedere di essere consultate tramite semplice richiesta scritta.

Art. 11 - Modalità

La consultazione avviene, di norma, entro 15 giorni dall'avvenuta richiesta; se l'iniziativa è assunta dall'Amministrazione Comunale, essa deve essere rivolta a tutte le organizzazioni rappresentative potenzialmente interessate all'oggetto della consultazione esistenti sul territorio.

Salvo i casi di urgenza, la convocazione della riunione di consultazione deve essere effettuata in forma scritta e recapitata agli interessati almeno cinque giorni prima della data dell'incontro.

L'eventuale parere degli interessati può essere anche formulato in forma scritta.

Art. 12 - Assemblee

Qualora la consultazione riguardi i cittadini, essa deve avvenire con Assemblee convocate in modo decentrato, tramite pubblici manifesti, in collaborazione con i Consigli di Quartiere, in modo da risultare la più ampia e capillare possibile.

Art. 13 - Esito

Il Sindaco riferisce circa l'esito delle consultazioni avute nella prima seduta utile della Giunta o del Consiglio Comunale.

Titolo IV - Diritti di petizione, di interrogazione e d'iniziativa

Art. 14 - Riferimenti allo Statuto

I diritti di cui al presente Titolo IV derivano da quanto disposto dagli articoli 46, 47 e 48 dello Statuto comunale.

Art. 15 - Autenticazione firme

Il primo firmatario di petizioni e di interrogazioni o di proposte di provvedimenti amministrativi di iniziativa popolare deve far autenticare la propria firma, in calce alla richiesta, dal Sindaco o suo delegato, oppure dal Segretario Comunale, da un notaio, da un cancelliere.

Art. 16 - Agevolazione delle procedure

Per agevolare le procedure relative al diritto di iniziativa, il Comune mette a disposizione dei cittadini singoli o associati o dei Comitati di Quartiere un funzionario o dipendente comunale che fornisca le informazioni necessarie perché la proposta sia redatta nelle forme giuridicamente corrette.

Il funzionario preposto viene, di volta in volta, indicato dal Segretario Generale del Comune a seguito di richiesta scritta avanzata da un proponente.

Titolo V - Referendum consultivo

Art. 17 - Riferimento allo Statuto

In attuazione dell'art. 49 dello Statuto comunale, vengono fissate le seguenti procedure per l'attivazione del referendum consultivo.

Art. 18 - Procedure di avvio dell'istanza referendaria

Il quesito da sottoporre a referendum deve essere formulato in modo interrogativo tale da consentire una risposta affermativa o negativa.

La procedura di avvio del referendum consultivo inizia con il deposito presso la segreteria del Comune della richiesta di comunicazione/autorizzazione ad iniziare la raccolta delle firme necessarie secondo le forme previste; tale richiesta è presentata dal Comitato promotore e completata con il testo del quesito.

La richiesta di cui al comma precedente riportante il testo del quesito da sottoporre a votazione popolare, è formulata in conformità al punto 1 ed al punto 2 dell'art. 49 dello Statuto Comunale, deve essere presentata in triplice copia al Segretario Comunale, che redigerà processo verbale dell'avvenuto deposito e ne rilascerà copia al primo firmatario.

Le firme dei cittadini costituenti il Comitato promotore devono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21.3.1990 nr. 53 e successive integrazioni e modifiche.

Il Segretario Comunale, entro 5 giorni dal ricevimento, trasmette la richiesta di referendum alla Prima Commissione Consiliare, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco.

La Prima Commissione Consiliare, con la partecipazione di un rappresentante del Comitato Promotore, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, esprime parere su:

- a) numero e autenticità delle firme del Comitato Promotore;
- b) proponibilità del referendum consultivo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto Comunale;

c) correttezza formale del quesito.

La Prima Commissione Consiliare trasmette immediatamente il parere alla Giunta Comunale, la quale delibera entro 10 giorni sulla conformità della richiesta di referendum.

La delibera di conformità viene notificata al Comitato Promotore ed immediatamente resa pubblica con manifesti. In caso di decisione negativa, il primo firmatario ha facoltà, entro 20 giorni dalla notifica della delibera, di presentare controdeduzioni alla Prima Commissione Consiliare, che si esprime definitivamente, per quanto di sua competenza, entro 10 giorni. Nei 10 giorni successivi la Giunta deve rideliberare in merito.

Art. 19 - Raccolta e presentazione delle firme dei cittadini

Le firme dei sottoscrittori dovranno essere raccolte e autenticate a norma di legge e secondo quanto previsto dallo Statuto Comunale, entro 120 giorni dalla data di notifica al Comitato Promotore della delibera di conformità di cui al precedente art. 18.

Le firme dovranno essere depositate presso il Segretario Comunale, che trasmette immediatamente tutta la documentazione alla Prima Commissione Consiliare.

Art. 20 - Verifica delle firme e indizione del referendum

Entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione, la Commissione ne verifica la completezza e la correttezza e trasmette il suo parere di conformità al Sindaco e alla Giunta, che assumono tutti gli atti necessari allo svolgimento del referendum.

Il referendum deve svolgersi tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dalla trasmissione al Sindaco e alla Giunta del parere della Prima Commissione.

Art. 21 - Rinvio o annullamento del referendum

Qualora la data di svolgimento del referendum venisse a cadere nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, essa viene differita al mese di Ottobre.

Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'ultimo comma dell'art. 18, vengano presentate altre richieste di referendum, la Giunta accorpa la data di svolgimento dei referendum.

Qualora la data di svolgimento del referendum venisse a cadere negli ultimi sei mesi del ciclo amministrativo o dovesse sopravvenire lo scioglimento del Consiglio Comunale, la stessa viene differita ad un giorno ricompreso nei primi quattro mesi successivi all'insediamento della nuova Amministrazione Comunale.

Il Comitato Promotore può rinunciare allo svolgimento del referendum con comunicazione sottoscritta dalla maggioranza dei suoi membri, da inviarsi al Sindaco almeno 30 giorni prima della data prevista per il referendum.

Art. 22 - Operazioni di voto

Le operazioni di voto devono avvenire con le stesse modalità previste per i referendum nazionali, salvo le seguenti eventuali semplificazioni e norme locali:

- il numero e le sedi dei seggi possono essere ridotti fino ad un massimo del 50%;
- i seggi possono essere collocati in zone e locali diversi dai tradizionali plessi scolastici, purchè di analoga centralità e facilità di accesso per gli elettori;
- il seggio è composto da sole tre persone: il Presidente, che svolge anche le funzioni di Segretario, e due scrutatori, nominati in seguito a sorteggio dai rispettivi elenchi;
- l'orario di votazione è ridotto ad una giornata festiva, con l'orario di apertura del seggio dalle ore 7.00 alle ore 21.00;
- i plichi ed i verbali di ciascun seggio sono consegnati alla Prima Commissione consiliare, che ne verifica la correttezza e trasmette i risultati alla Giunta Comunale perchè proclami l'esito del referendum con apposita deliberazione.

Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme per il referendum previste dalle leggi dello Stato.

Titolo VI - Consultazione popolare

Art. 23 - Riferimento allo Statuto

In attuazione dell'art. 50 dello Statuto comunale, vengono fissate le seguenti procedure per l'attuazione della "Consultazione popolare".

Art. 24 - Proponenti

La Giunta Comunale, i consiglieri comunali, oppure cittadini singoli o associati, le organizzazioni o i Consigli di Quartiere (utilizzando il Diritto d'iniziativa) possono proporre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale uno o più quesiti da sottoporre a consultazione popolare.

Art. 25 - Tipi di quesito

Il quesito potrà essere di tipo interrogativo (tale da consentire una risposta affermativa o negativa), oppure di tipo propositivo a scelta multipla. Dovrà essere di questo secondo tipo se ci sarà una richiesta in tal senso avanzata e sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri comunali assegnati.

Art. 26 - Rimando al Regolamento delle sedute del Consiglio

Per quanto concerne le procedure di iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio

Comunale, nonché le procedure di votazione e approvazione della delibera, vale quanto previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 27 – Contenuti della delibera del Consiglio Comunale

La delibera di indizione della consultazione popolare dà mandato alla Giunta perché deliberi, entro il termine massimo di 60 giorni, il tipo, la forma e le modalità di espressione del voto nonché l'esplicitazione del quesito da sottoporre ai cittadini, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, cui è comunque riservata la facoltà di determinare direttamente il quesito.

Art. 28 – Esito della consultazione popolare

La verifica del corretto svolgimento della consultazione ed il vaglio dei risultati sono effettuati dalla 1° Commissione Consiliare, che ne comunica l'esito al Sindaco per la proclamazione.

Titolo VII - Consigli e Presidenti di Quartiere

Art. 29 - Riferimenti allo Statuto

Il Comune di Omegna promuove e favorisce la partecipazione popolare alle attività dei pubblici poteri e in particolare all'amministrazione locale.

Gli articoli seguenti riguardano la regolamentazione degli articoli dal 53 al 57 dello Statuto Comunale, inerenti l'istituzione, l'elezione, le prerogative ed il funzionamento dei Consigli di Quartiere. (Comma modificato con Del. C.C. n. 77/2020)

Art. 30 - Suddivisione territoriale

I Quartieri costituiscono l'unità territoriale di base del Comune di Omegna; il territorio del Comune è diviso nei seguenti Quartieri, secondo la planimetria allegata al presente Regolamento:

- Omegna Centro
- Agrano
- Borca
- Bagnella
- Cireggio
- Crusinallo
- Brughiere-Verta

Art. 31 - Indizione della Consultazione Popolare

La consultazione popolare, sulla base dei cui risultati il Consiglio Comunale nomina i membri dei vari Consigli di Quartiere, è indetta dalla Giunta Comunale non prima che siano trascorsi due anni e non dopo che ne siano trascorsi tre dall'elezione del Consiglio Comunale.

Nel caso in cui non si fosse svolta la consultazione popolare per i quartieri nei termini indicati nel comma precedente, ed essi fossero scaduti da almeno un (1) anno, la Giunta convoca una nuova consultazione popolare entro un anno.

I Consigli di Quartiere rimangono in carica fino alla nuova consultazione come da Regolamento.

Art. 32 - Modalità della Consultazione Popolare

La delibera della Giunta Comunale che indice la consultazione popolare per la nomina del Consiglio di Quartiere deve:

- prevedere che la consultazione popolare avvenga entro quattro mesi dall'approvazione della delibera stessa;
- indicare tutte le modalità per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle operazioni di voto;
- essere resa pubblica con manifesti e con ogni altro mezzo che l'Amministrazione ritenga opportuno.

Art. 33 - Presentazione delle candidature

Ogni candidatura dovrà essere presentata al Segretario Comunale entro le ore 12.00 del decimo giorno antecedente il giorno della Consultazione popolare, su apposito modulo predisposto dall'Ufficio elettorale.

La firma della presentazione delle candidature dovrà essere autenticata dal Segretario Comunale o dal Sindaco o da un Funzionario dal medesimo incaricato o dal Presidente del Consiglio Comunale o da un Assessore Comunale o da un Consigliere Comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco.

Possono essere candidati alla carica di Consigliere di Quartiere tutti i cittadini aventi i requisiti previsti dalla Legge per essere elettori e che siano residenti ad Omegna. Si può presentare la candidatura per l'elezione in un solo Quartiere.

Art. 34 - Modalità di votazione e operazioni di voto

Il Sindaco convoca le assemblee per illustrare le modalità di svolgimento delle elezioni, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle candidature a Consigliere di Quartiere.

L'elezione dei Consigli di Quartiere avverrà tramite la convocazione di apposite assemblee, una per ogni Quartiere, da tenersi nei giorni e negli orari stabiliti dalla Giunta.

Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali, aventi diritto di voto esclusivamente nell'assemblea del proprio Quartiere di residenza.

Gli orari di convocazione delle assemblee, le modalità di voto e l'elenco dei candidati alla carica di Consigliere di Quartiere verranno resi pubblici tramite appositi manifesti e volantini, sul sito web del Comune e su ogni altro canale digitale e social istituzionale, nonché sulle bacheche a disposizione di ogni Quartiere e, possibilmente, con l'invio a tutte le famiglie di un numero speciale del giornale comunale.

Ogni assemblea, convocata con le funzioni di seggio elettorale, è presieduta dal Segretario Comunale o da un suo delegato, che si avvarrà della collaborazione di due scrutatori nominati dal Segretario Comunale, fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei rispettivi Quartieri. Non possono essere nominati scrutatori i candidati alla carica di Consigliere di Quartiere.

I plichi ed i verbali di ciascuna assemblea sono consegnati alla prima Commissione consiliare, per gli adempimenti di cui all'art. 35, 1° comma.

Ogni elettore potrà esprimere un massimo di 2 preferenze per i Consigli composti da 5 persone e 4 per i Consigli composti da 7, apponendo una crocetta nell'apposito spazio accanto al nominativo del/i candidato/i prescelto/i sulla scheda preventivamente predisposta dall'Ufficio elettorale e recante i nominativi di tutti i candidati.
(Comma modificato con Del. C.C. n. 77/2020)

Se si esprime più di una preferenza, almeno una preferenza dovrà essere espressa per persona di genere diverso: in caso contrario la scheda verrà annullata.

Risulteranno prescelti alla nomina a consigliere di Quartiere i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, viene prescelto il candidato anagraficamente più giovane.

Art. 35 - Risultati, nomina, surroga, scioglimento

I risultati della Consultazione popolare, vagliati entro 10 giorni dalla 1^a Commissione Consiliare, vengono trasmessi alla Giunta Comunale che delibera, nella sua prima seduta utile, l'esito della consultazione stessa; nei successivi venti giorni, viene convocato il Consiglio comunale con all'ordine del giorno la nomina formale dei Consigli di Quartiere.

Nella deliberazione di nomina, viene allegato - per ogni quartiere - l'elenco degli esclusi con il numero delle rispettive preferenze, in modo da poter procedere automaticamente ad eventuali surroghe.

In caso di dimissioni di un Consigliere di Quartiere o di sua decadenza (dovuta al venir meno dei requisiti per la nomina o ad almeno tre assenze ingiustificate consecutive nelle riunioni del Consiglio), il Consiglio di Quartiere, nella sua prima seduta utile, prende atto del subentro nel ruolo di Consigliere del candidato primo escluso nel novero delle preferenze ottenute nel corso della Consultazione popolare, così come attestato dall'elenco deliberato dal Consiglio Comunale. Copia del verbale viene inviato all'interessato da parte degli uffici comunali.

Ove un Consiglio di Quartiere non adempia alle proprie funzioni in conformità alle leggi, allo Statuto e al Regolamento, il Consiglio Comunale, d'ufficio o su richiesta di un decimo degli elettori del Quartiere, secondo le modalità previste al Titolo IV del presente Regolamento esamina la situazione determinatasi e, ove accerti l'esistenza di gravi e reiterati inadempimenti, delibera lo scioglimento del Consiglio di Quartiere a maggioranza dei due terzi dei propri componenti e demanda alla Giunta tutte le incombenze per l'indizione di una nuova Consultazione popolare da tenersi entro novanta giorni dall'adozione della delibera di scioglimento.

Qualora, inoltre, il Consiglio di Quartiere sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per cause, quali dimissioni, trasferimenti di residenza e quant'altro, che determinino, pur con le surroghe, il venir meno di oltre la metà dei suoi membri, il Consiglio di Quartiere è sciolto.

Si dà luogo all'indizione della Consultazione ai sensi del capoverso precedente soltanto se manchino più di trecentosessantacinque giorni rispetto al termine di scadenza del Consiglio stesso.

Nel caso di periodo inferiore, l'Amministrazione Comunale, con delibera di Consiglio Comunale, nominerà un Commissario straordinario, scelto su proposta dei Gruppi consiliari, fra i cittadini aventi i requisiti necessari a ricoprire la carica di Consigliere di Quartiere.

Il Commissario straordinario svolgerà le proprie funzioni con le stesse prerogative dell'organo collegiale sciolto.

In particolare, curerà i rapporti con i cittadini del quartiere, ne recepirà le istanze e svolgerà i compiti consultivi verso l'Amministrazione Comunale.

Art. 36 - Elezioni e compiti del Presidente

Entro trenta giorni dalla delibera di nomina, il Sindaco, o suo delegato, convoca e presiede la prima seduta di ciascun Consiglio di Quartiere con all'ordine del giorno la nomina del Presidente.

Essa avviene con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti; qualora dopo due votazioni, nessun consigliere abbia raggiunto la maggioranza assoluta, si procede a ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto più voti nella seconda votazione; a parità di voti, risulta eletto il consigliere più anziano d'età.

Il Presidente del Quartiere, oltre a svolgere i compiti indicati dal presente Regolamento, rappresenta il Consiglio di Quartiere nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i cittadini.

Con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, il Consiglio di Quartiere elegge un vice Presidente che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 37 - Riunioni

Il Consiglio di Quartiere si riunisce in seduta pubblica almeno tre volte l'anno, entro la prima settimana di febbraio, giugno ed ottobre.

Si riunisce inoltre su iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri di Quartiere; nei casi di richiesta, la riunione deve avvenire entro venti giorni.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti recanti l'indicazione degli argomenti da trattare ed è resa pubblica attraverso l'affissione di manifesti; gli avvisi devono essere recapitati ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, due giorni prima. Copia della convocazione viene, negli stessi termini, inviata al Sindaco e al Presidente del C.C.

Il Consiglio di Quartiere assume le proprie decisioni con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Delle riunioni dei Consigli di Quartiere viene redatto processo verbale a cura del Presidente e di un consigliere con funzioni di Segretario. Copia del verbale, dopo l'approvazione del Consiglio, è trasmessa al Sindaco e al Presidente del C.C.

Alle riunioni dei Consigli di Quartiere possono intervenire con diritto di parola:

- il Sindaco, il Presidente del C.C., gli Assessori, i consiglieri comunali e i componenti delle Commissioni Consiliari;
- i membri delle Commissioni di Lavoro eventualmente costituite dal Consiglio di Quartiere in base all'art. 36 del presente Regolamento.

I Consigli di Quartiere possono tenere Assemblee pubbliche di cittadini, riunioni di consultazione con Comitati di Gestione dei Servizi, organismi sindacali o di categoria, organi di altre formazioni sociali operanti nel Comune.

Per l'esame dei problemi di comune interesse, il Consiglio di Quartiere può tenere riunioni congiunte con altri Consigli del Comune di Omegna o con Consigli o altri organi rappresentativi dei Comuni vicini.

I Consigli possono altresì nominare proprie delegazioni al fine di instaurare specifici rapporti di collaborazione e di coordinamento con altri Quartieri per problemi di comune interesse.

Almeno due volte l'anno, il Sindaco convoca un tavolo di lavoro con i Presidenti dei Consigli di Quartiere ove verranno illustrate le azioni dell'Amministrazione Comunale e nel quale verranno affrontate le principali problematiche di carattere generale che riguardano l'intero territorio comunale. Al tavolo possono partecipare, di diritto, i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e i Capigruppo.

(Comma aggiunto con Del. C.C. n. 77/2020)

Art. 38 - Commissioni di Lavoro

Ogni Consiglio di Quartiere può costituire Commissioni di lavoro, permanenti o temporanee per determinati settori di intervento, presiedute da un consigliere di Quartiere e formate anche da membri esterni indicati dal Consiglio stesso.

La composizione e gli ambiti di lavoro di tali Commissioni sono determinati, di volta in volta o eventualmente con apposito Regolamento, dal Consiglio stesso.

Art. 39 - Diritti alla partecipazione

I Consigli di Quartiere, ai sensi del Titolo II del presente Regolamento, in quanto associazioni interessate ai servizi, possono partecipare ai Comitati di Gestione dei Servizi.

I Consigli di Quartiere, ai sensi del Titolo III del presente Regolamento, possono partecipare alle Consultazioni e devono essere coinvolti direttamente qualora la Consultazione riguardi i cittadini e siano previste Assemblee.

I Consigli di Quartiere, ai sensi del titolo IV del presente Regolamento, possono esercitare i diritti di petizione, interrogazione ed iniziativa popolare.

Art. 40 - Funzioni

Ai Consigli di Quartiere, l'Amministrazione Comunale deve obbligatoriamente richiedere pareri in ordine ai seguenti provvedimenti di contenuto generale e di rilievo programmatico:

- Piano Regolatore Generale Comunale o Intercomunale;
- Piano del Commercio;
- Piano dei Traffico e dei Parcheggi;
- Criteri generali di gestione dei servizi;
- Regolamenti Comunali e Statuto del Comune;
- Bilancio di Previsione.

Ai Consigli di Quartiere, l'Amministrazione Comunale deve obbligatoriamente richiedere pareri in ordine ai seguenti provvedimenti di specifico interesse del Quartiere:

- varianti al P.R.G. interessanti specificamente il Quartiere;
- piani particolareggiati o altri strumenti urbanistici di specifico interesse del Quartiere;
- localizzazione di plessi scolastici, di attrezzature o servizi sociali, di infrastrutture, di attrezzature, di immobili comunali situati o da situarsi nel Quartiere.

Per i pareri di cui ai commi precedenti, la Giunta Comunale assegna ai Consigli di Quartiere un termine non inferiore ai dieci giorni e non superiore ai trenta, fatti salvi i diversi termini stabiliti da norma di legge o di regolamento comunale, inviando ai Consigli stessi la necessaria documentazione.

Il Consiglio di Quartiere può chiedere chiarimenti o informazioni sull'atto su cui deve esprimersi.

Trascorso inutilmente il termine fissato, l'Amministrazione Comunale delibera, dando atto della mancanza del parere.

Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale può

richiedere il parere dei Consigli di Quartiere su tutte le funzioni ed i servizi di competenza comunale, indicando il termine entro cui il parere deve essere espresso.

Il parere del Consiglio di Quartiere, sia obbligatorio che facoltativo, deve essere menzionato nel provvedimento adottato dall'Amministrazione Comunale, che dovrà altresì motivare le eventuali difformità rispetto al parere espresso.

Art. 41 - Informazione

I Consigli di Quartiere collaborano con l'Amministrazione Comunale per garantire la più ampia informazione dei cittadini sui programmi, le iniziative e le realizzazioni delle varie amministrazioni pubbliche agenti sul territorio, nonché sui dibattiti svolti nei rispettivi Consigli, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa più opportuni.

Art. 42 - Mezzi a disposizione

Per espletare la propria funzione, ciascun Consiglio di Quartiere, tramite il suo Presidente o consigliere delegato, potrà avvalersi dell'attività di dipendenti comunali e potrà utilizzare i mezzi materiali e strumentali del Comune, su semplice richiesta avanzata al Sindaco e dal Sindaco stesso autorizzata.

Art. 43 – Norme transitorie

Nelle more tra l'elezione del Consiglio Comunale e la prima attuazione della consultazione popolare di cui al precedente comma, i membri degli attuali Consigli di Circoscrizione, nella suddivisione territoriale esistente, assumono le funzioni che il presente Regolamento affida ai nuovi Consigli di Quartiere.

NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALL'ART. 31:

“IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, LA CONSULTAZIONE POPOLARE PUO' ESSERE INDETTA SUBITO DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE”.

(Approvata con deliberazione C.C. n. 65/2001)